

ELEZIONI COMUNALI

DIVIETO DI REGISTRAZIONE

DI IMMAGINE

È FATTO DIVIETO DI UTILIZZARE TELEFONI CELLULARI PROVVISI DI FOTOCAMERA O ALTRE APPARECCHIATURE IN GRADO DI REGISTRARE IMMAGINI ALL'INTERNO DELLE CABINE ELETTORALI.

EVENTUALI FENOMENI DI CONDIZIONAMENTO DEL VOTO POTRANNO ESSERE PERSEGUITI DALLA COMPETENTE AUTORITÀ GIUDIZIARIA.



(ART. 1 DEL D.L. 1° APRILE 2008, N. 49

- ARTT. 96, 97, 98 E 100 DEL d.P.R. 30 MARZO 1957, N. 361

- ARTT. 86, 87, 88 E 90 DEL d.P.R. 16 MAGGIO 1960, N. 570)